

Bur n. 18 del 11 febbraio 2020

REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 07 FEBBRAIO 2020

Prescrizioni di massima e di polizia forestale adottate ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

Art. 44

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento sostituisce le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale approvate con provvedimento del Consiglio regionale 18 dicembre 1980, n. 83 e successive modificazioni.

Art. 36

Trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione

1. La riduzione della superficie boscata di cui all'articolo 15 della legge forestale regionale, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione o la trasformazione che comporti mutamento permanente di destinazione di terreni vincolati è subordinata ad autorizzazione da parte dell'autorità forestale.
2. La domanda, volta ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, è indirizzata all'autorità forestale che, verificatane l'ammissibilità, ne cura la pubblicazione in forma telematica all'albo pretorio del comune ove è situato il fondo per quindici giorni consecutivi. Entro tale termine chiunque può presentare eventuali opposizioni. Entro i successivi otto giorni, il comune trasmette all'autorità forestale eventuali opposizioni presentate e le proprie osservazioni, unitamente alla relata di pubblicazione.
3. L'autorità forestale provvede all'istruttoria, sentita la competente commissione tecnica regionale decentrata. **In tali casi, l'autorizzazione riguarda anche l'aspetto della protezione dei beni paesaggistici e vale ai fini dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.** L'esito dell'istruttoria è notificato all'interessato e pubblicato in forma telematica per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.
4. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 15, comma 2, lettere a) e b), della legge forestale regionale gli interessati sono tenuti ad indicare nella domanda, sulla base dei relativi estratti catastali, i terreni, preferibilmente nell'ambito del medesimo bacino idrografico, nei quali si impegnano ad eseguire il rimboschimento compensativo o il miglioramento boschivo.
5. Il richiedente che non sia proprietario del fondo è tenuto a produrre una dichiarazione contenente il consenso espresso di quest'ultimo.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.
7. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 37

Movimenti di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico

1. Ai soli fini del vincolo idrogeologico, qualsiasi opera od intervento che comporti movimento di terra è subordinato alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 20 del regio decreto 16 maggio 1926 n. 1126 "Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", indicando le caratteristiche dello stesso. Entro il termine di trenta giorni, l'autorità forestale rilascia nulla osta contenente le prescrizioni finalizzate alla tutela della stabilità dei terreni, fermo restando quanto dettato dall'articolo 15 della legge forestale regionale.
2. Per la realizzazione di iniziative edilizie e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 20 "Subdelega di funzioni amministrative ai comuni" della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994".

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 devono essere condotti in modo da ridurre al minimo il taglio di piante e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite. Tutte le superfici di scavo e di riporto devono essere opportunamente sistemate, consolidate e rinverdite.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi di manutenzione ordinaria.
5. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 38

Lavorazione del terreno a coltura agraria

1. Se la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza o dell'eccessiva pendenza del terreno, comporta conseguenze contrarie alle finalità di cui all'articolo 1 della legge forestale regionale, l'autorità forestale, ai fini dell'ulteriore prosecuzione delle lavorazioni, può imporre apposite prescrizioni atte a favorire la regimazione delle acque, a conservare la stabilità del suolo e a controllare i fenomeni di trasporto delle terre.
2. L'autorità forestale stabilisce il termine entro il quale la lavorazione in atto deve cessare, oltre che il termine di esecuzione dei lavori prescritti.
3. Il proprietario dei terreni deve curare il mantenimento a regola d'arte dei lavori e delle opere realizzati.
4. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 39

Sgrondo delle acque

1. Le acque di ruscellamento superficiale derivanti dalla realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico devono essere regimate in modo da non procurare danni alle pendici sottostanti.
2. Per la violazione delle disposizioni del presente articolo trovano applicazione le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967 n. 950, salvo che la violazione non rientri nei casi contemplati dagli articoli 24 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 40

Garanzie a tutela del vincolo idrogeologico

1. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico di cui agli articoli 37, 38 e 39 e a prevenzione di possibili danni, l'autorità forestale può prevedere che siano fornite adeguate garanzie fideiussorie o cauzionali. Per gli interventi di cui all'articolo 36 le garanzie sono determinate ai sensi dell'articolo 15 della legge forestale regionale.
2. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è effettuato dall'autorità forestale dopo aver constatato la regolare esecuzione e la funzionalità delle opere e dei lavori prescritti.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41

Disciplina del ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel caso di violazione delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico, di riduzione di superficie boscata, di interventi di sostituzione di specie e di ripristino dei boschi degradati o percorsi dal fuoco, l'autorità forestale o, nel caso di realizzazione iniziative edilizie e infrastrutture connesse, il comune territorialmente competente, possono ordinare ai trasgressori e agli obbligati in solido i lavori di ripristino, consolidamento o di adeguamento.
2. Qualora i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione, nei termini prescritti, alle ordinanze di ripristino emesse dall'autorità competente, la medesima provvede all'esecuzione dei lavori in danno degli inadempienti, procedendo all'incameramento dei depositi cauzionali o all'escussione delle garanzie fideiussorie, ai sensi della normativa vigente.
3. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 2, anche in caso di mancato consenso dei proprietari o conduttori dei terreni su cui eseguirli, l'autorità competente procede all'occupazione temporanea dei terreni, anche con procedura

d'urgenza, senza obbligo di corresponsione di alcuna indennità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 3 aprile 2018, n. 34.

Art. 42

Atto di convenzione forestale

1. Gli interventi forestali previsti dal presente regolamento possono essere eseguiti dall'autorità forestale, previa sottoscrizione di apposita convenzione da parte del proprietario o conduttore del fondo, fatti salvi i casi in cui si proceda all'acquisizione o all'espropriazione dei terreni interessati. Lo schema di convenzione è predisposto dalla struttura regionale competente in materia forestale.